

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

RIESAME DISEGNO DI LEGGE

"Norme integrative della L.R. n. 18 del 25.3.1974".

RELATORE: dott. Raffaele Augelli

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Signor Presidente,
Collegli Consiglieri,

la II Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 12 gennaio scorso, ha ritenuto all'unanimità di non condividere le osservazioni del Commissario di Governo e di proporre all'Assemblea la riapprovazione degli artt. 1 e 2 così come erano stati formulati nella seduta del 2 marzo 1978, modificando invece la norma finanziaria di cui all'art. 3.

F.to Raffaele Augelli

ART. 1

La riduzione di un anno del tempo richiesto per il conseguimento del trattamento economico di cui alla colonna " DOPO DUE ANNI" della Tabella "B" annessa alla legge regionale 25.3.74, n. 18, compete a tutto il personale inquadrato o inquadrabile nei ruoli regionali in applicazione della stessa legge n. 18, nonchè delle successive n. 24 del 4 marzo 1975, n. 45 del 28 maggio 1975, n. 52 del 7 giugno 1975 e n. 4 del 28.2.1977.

Il periodo di tempo ridotto come indicato nel comma precedente decorre dalla data di inizio di qualsiasi rapporto, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 92, 1° comma, della legge n. 18, con la Regione, Stato o altro Ente pubblico, tenuto conto delle eventuali interruzioni.

Il trattamento economico di cui al terzo comma dell'art. 89 della legge n. 18 del 25.3.1974 è quello della colonna, "DOPO DUE ANNI" della Tabella "B".

Il trattamento economico a base del calcolo degli aumenti periodici e delle classi di stipendio di cui all'art. 89, 5° comma, della legge n. 18 del 25.3.1974 è quello della colonna "DOPO DUE ANNI" della Tabella "B" annessa alla legge medesima.

ART. 2

I successivi aumenti di stipendio di cui all'art. 92 - 3° comma della L.R. n. 18 del 25.3.74, sono esclusivamente quelli derivanti da norme di applicazione di nuovi contratti di lavoro di cui all'art. 58 della richiamata L.R.

ART. 3

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in complessive £. 2.850.000.000=, di cui lire 150 milioni per l'applicazione dell'art.2.

Esso farà carico per £. 1.500.000.000= al Cap.50 del Bilancio di previsione per il 1979 "Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale e art.4 Legge regionale 23/74, compresi quelli riflessi previdenziali e assistenziali - stipendi 1978 e retro - e per £.1.350 milioni al Cap.51 dello stesso Bilancio 1979 "Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale e art.4 Legge regionale n.23/74, compresi quelli riflessi previdenziali e assistenziali - compenso lavoro straordinario 1978 e retro".

In attesa della entrata in vigore della legge di approvazione del Bilancio per il 1979, la Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi della legge n.5 del 19 gennaio 1979 a disporre impegni e pagamenti in attuazione della presente legge, nei limiti dei 4/12 degli stanziamenti di cui al 2° comma, utilizzando le disponibilità dei suddetti capp. 50 e 51, esercitati provvisoriamente ai sensi della predetta legge regionale.